

01/03/2016

## **ISEE, LE PROVVIDENZE ECONOMICHE NON SONO REDDITO**

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dal Governo, confermando le precedenti decisioni del Tar del Lazio. LEDHA: "Ora Comuni, Regione e Governo agiscono".

Le provvidenze economiche erogate alle persone con disabilità **non devono essere considerate reddito per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con tre sentenze depositate ieri, in cui ha confermato le precedenti decisioni del Tar del Lazio. Respingendo così il ricorso presentato dal Governo.

"Deve il Collegio condividere l'affermazione degli appellanti incidentali - si legge nella sentenza - quando dicono che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito (come se fosse un lavoro o un patrimonio) ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma un' *unaremunerazione* del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'art. 3 della Costituzione".

Nelle tre sentenze - tutte molto simili tra loro - i giudici scrivono che **"le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva e ontologica (...) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale"**.

"Ora tocca al Governo provvedere al più presto alla modifica del Dpcm 159 in modo che Caf e Inps possano tornare a calcolare correttamente l'ISEE secondo regole più eque", commenta l'avvocato Gaetano De Luca del Centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi.

Inoltre, i giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato come il sistema delle franchigie previsto dall'ISEE per bilanciare il "peso" delle indennità non compensa in modo soddisfacente, in quanto "i beneficiari e i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità". Infine, in una delle tre sentenze, viene confermata la decisione del Tar del Lazio relativa all'inammissibilità delle franchigie differenziate in relazione alla maggiore o minore età della persona con disabilità.

**"Ora i Comuni non hanno più scuse:** devono adottare i nuovi regolamenti o modificare quelli già in vigore, adeguandosi a quanto stabilito dalle sentenze - commenta Marco Faini vicepresidente di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità e direttore di Anffas Brescia Onlus -. **Inoltre è importante che queste modifiche e adeguamenti avvengano in tempi brevi e con il coinvolgimento delle associazioni di persone con disabilità attive sul territorio.** Escluderle, come spesso avviene, è non solo sbagliato - dal nostro punto di vista - ma deleterio, perché una materia così complessa, articolata e controversa richiede non solo un ampio confronto, ma la ricerca della massima condivisione possibile".

Il fattore "tempo" riguarda ovviamente, e forse in primo luogo, altri due soggetti istituzionali, anche se con diversissime competenze e responsabilità:

- il Governo (e nello specifico il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) deve con immediatezza "correggere" la norma e quindi la procedura gestita da INPS (che ha sin qui continuato a gestire gli ISEE non tenendo conto delle sentenze del TAR Lazio). Una correzione che la LEDHA si augura possa divenire occasione per rimediare alle criticità da sempre segnalate sul nuovo ISEE (ad esempio una più precisa e inequivoca definizione delle prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria);
- le Regioni, che nell'ambito delle loro prerogative hanno, ciascuna per conto proprio, normato aspetti cruciali del nuovo ISEE incrementando inaccettabili disparità di trattamento riguardo all'accesso e alla compartecipazione al costo della rete dei servizi e delle

prestazioni.

A Regione Lombardia, che lodevolmente ha attivato sin dal 2015 un tavolo di monitoraggio sugli esiti applicativi del nuovo ISEE, **LEDHA chiede di mantenere e rafforzare questo importante luogo di confronto**. Anche per discutere la revisione del bilancio di previsione 2016 che ha ulteriormente ridotto lo stanziamento del Fondo Sociale Regionale che va invece riportato – almeno - ai livelli del 2010 (70 milioni di euro) per adeguatamente sostenere la finanza locale in materia di politiche sociali, oggettivamente rese più incerte e complesse anche a seguito di questa ennesima “novità” sul già complesso quadro delle norme ISEE.

Proprio per la complessità della materia, le tre sentenze del Consiglio di Stato non hanno posto definitivamente la parola “fine” sulla questione ISEE. Pubblicheremo nuove analisi e nuovi approfondimenti sulla questione nei prossimi giorni.